

COMUNICATO

Servizi allegato II B del Codice dei contratti pubblici. Disciplina.

I servizi elencati nell'allegato II B al Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m., sono menzionati, insieme ad altri, nella **“Comunicazione interpretativa per l'aggiudicazione degli appalti non o solo parzialmente disciplinati dalle direttive appalti pubblici”** pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della U.E. del 1° agosto 2006, n. C 179.

In detta Comunicazione interpretativa la Commissione U.E. ha fornito agli stati membri della U.E. ulteriori e più precise indicazioni sulle modalità di affidamento degli appalti in questione, da cui si ricava una più completa disciplina rispetto a quanto sancito dal citato art. 27 del Codice dei contratti pubblici.

In particolare, è stata indicata l'esigenza che gli affidamenti siano preceduti da *“un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti dei servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione”* con l'indicazione di alcune modalità per il rispetto di tale regola.

Ciò posto, si invitano le Stazioni appaltanti, quando in particolare affidano servizi compresi nell'allegato II B al Codice dei contratti pubblici il cui importo superi la soglia di applicazione della normativa comunitaria (cfr. art. 28 del Codice), ad osservare le indicazioni fornite con detta Comunicazione interpretativa, soprattutto per quanto riguarda le forme di pubblicità da adottare, che devono essere improntate al criterio di ampia diffusione ed adeguatezza.

A tal fine, appare necessario che l'affidamento sia preceduto dalla pubblicazione di avviso o bando sul sito informatico della stazione appaltante, sui siti informatici di cui al D.M. n. 20 del 6 aprile 2001 e sui quotidiani, non escludendo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e su quella della Unione europea per appalti di consistente rilevanza economica.

Infine, si rammenta che in data 20 febbraio 2007, il Ministro per le riforme e l'innovazione della pubblica amministrazione ha emanato una importante direttiva in tema di pubblicità delle attività negoziali, stabilendo, tra l'altro, l'esigenza che ogni affidamento di contratto di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 20.000 euro sia reso pubblico e consultabile da chiunque (punto 6 della direttiva).

Questo adempimento è obbligatorio, a partire dal 1° gennaio 2008, per tutte le amministrazioni centrali che dispongono di un proprio sito.

Roma, 30 novembre 2007

Il Presidente